

# STATUTO – SOS FVG OdV

Senza personalità giuridica ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 117/17

Organizzazione Di Volontariato ex art. 32 D. Lgs. citato

## Titolo I – Disposizioni generali

### Art. 1 – Denominazione - Sede - Durata

1. Viene costituita un'associazione sotto forma di organizzazione di volontariato denominata "SOS FVG OdV", con sede a Pordenone via Pirandello n 22, nel rispetto del D. LGS 117/2017 e della normativa in materia di terzo settore, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.
2. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.
- 10 3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto, ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

### Art. 2 – Statuto

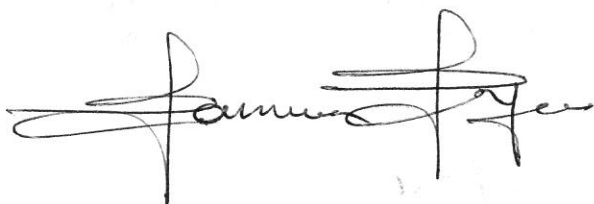
1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in particolare in riferimento alla L. delega per la riforma del Terzo settore 6 giugno 2016, n.106 ed al successivo D. Lgs. Codice del Terzo settore 3 luglio 2017, n. 117.

### Art. 3 – Carattere associativo

1. SOS FVG OdV è un'associazione senza scopo di lucro intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, attraverso lo svolgimento delle proprie attività prevalentemente in favore di terzi.
- 20 2. Essa opera nel territorio della repubblica Italiana con un apporto originale per il perseguimento di finalità civiche anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali ai sensi dell'art. 2 comma 1 D. Lgs. citato.
3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.
4. L'associazione si ispira ai principi della L. 106/16 art.1 comma 1 e D. Lgs. 117/17 art. 12; essa si adegua ed adempie anche alle previsioni normative della L.R. n. 23/2012 emanata dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sue modifiche e integrazioni.

### Art. 4 – Finalità

1. SOS FVG OdV è costituita al fine di prestare soccorso in vari ambiti e formare i propri volontari e simpatizzanti allo svolgimento di tale attività preparandoli alle diverse evenienze che potrebbero presentarsi sul territorio, tra questi il soccorso e la prevenzione degli infortuni sulle pista da sci e in occasione di manifestazioni sportive ciclistiche e podistiche; SOS FVG OdV si occupa inoltre di promuovere e divulgare la cultura della salute e sicurezza, più precisamente le finalità sono riconducibili alla tipologia prevista dal D. Lgs. 117/17 art. 5 ambito Sanità comma lettera b) "Interventi, servizi e prestazioni sanitarie" e lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, come le manovre di Rianimazione Cardio Polmonare come il BLSD-Basic Life Support Defibrillation e attività di promozione sportiva, inoltre SOS FVG OdV intende mettere a disposizione la propria competenza e struttura per far parte della Struttura Integrata Regionale della Protezione Civile.
2. È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
- 40 3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.



## Titolo II – Risorse ed attività economiche

### Art. 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:

- dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di amministrazione, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
- da eventuali convenzioni per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, con le Amministrazioni pubbliche di cui al D. Lgs. 165 30 marzo 2001, finalizzate allo svolgimento a favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. citato dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
- da raccolte fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico e attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità con le linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 7 comma 2) D. Lgs. citato.

- dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

### Art. 6 – Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

### Art. 7 – Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### Art. 8 – Responsabilità ed assicurazione

1. SOS FVG risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.



2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18, comma 1 del citato D. Lgs. A tal fine viene tenuto il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art 17, comma 1 del citato D. Lgs.
3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera dell'Organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

### **Titolo III – Associati**

#### **Art. 9 – Ammissione**

- 10 1. A SOS FVG possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, nazionalità, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione. Possono associarsi anche altri Enti del Terzo settore o non-profit a condizione che il loro numero non sia mai superiore al 50% delle OdV Associate.
2. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:
  - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
3. L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- 20 4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
5. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
7. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 12. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

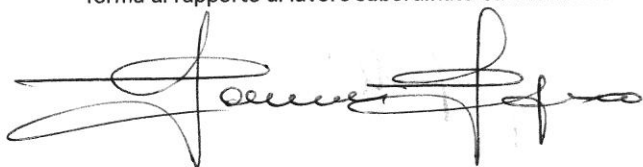
30

#### **Art. 10 – Diritti degli associati**

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle Leggi vigenti in Materia.
5. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto fra i quali il diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

#### **Art. 11 – Doveri degli associati**

- 40 1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.



4. Gli associati sono tenuti a mantenersi in condizioni di salute idonee all'espletamento delle attività associative per le quali si dichiara interessato e disponibile al loro svolgimento. La partecipazione da parte degli Associati alle attività associative che richiedono idonee condizioni fisiche per la sicurezza sia degli stessi associati e sia dei destinatari delle stesse attività può essere sottoposta alla produzione di un certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica.
5. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
6. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione.
7. Il contributo associativo è intrasmissibile.

10

#### Art. 12 – Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'Assemblea.
4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento della deliberazione motivata di cui al comma precedente.

#### ART. 13 – Volontari

20

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

30

#### Titolo IV – Organi dell'Associazione

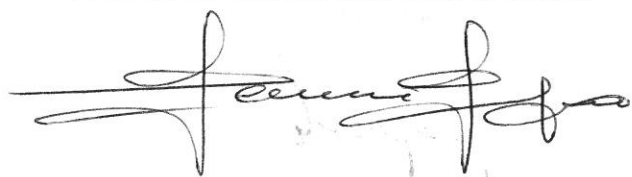
##### Art. 14 – Organi

40

1. Sono organi dell'associazione:
  - a) l'Assemblea;
  - b) l'Organo di Amministrazione;
  - c) il Presidente;
  - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo).
2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

##### Art. 15 – Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ai sensi dell'art. 24 comma 1) del D. Lgs. citato.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati.



Provinciale  
di Pordenone

4. L'intervento in Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota ai sensi dell'art 24 comma 4) del D. Lgs. citato.

#### **Art. 16 – Convocazione dell'assemblea**

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea (altra modalità di convocazione è l'affissione presso la sede).
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo,  
10 entro il 30 aprile.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

#### **Art. 17 – Validità dell'assemblea**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; quella straordinaria con la presenza dei 2/3 dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea  
20 è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

#### **Art. 18 – Votazioni e deliberazioni dell'assemblea**

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti; quella straordinaria a maggioranza di 2/3 dei soci  
presenti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
5. Ciascun associato ha diritto a un voto.

30

#### **Art. 19 – Verbalizzazione dell'assemblea**

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

#### **Art. 20 – Compiti dell'assemblea**

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

a) *in sede ordinaria:*

- discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell'Organo di amministrazione e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti quando presente (art. 25, comma 1, lettera b);
- nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (art. 25, comma 1, lettera a)
- fissa, su proposta dell'Organo di Amministrazione, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese (art. 17, comma 4)

40



- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo e lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla assemblea medesima (art. 25, comma 1, lettera e);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari (art. 25, comma 1, lettera g);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alle sue competenze (art.25, comma 1, lettera i)
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti (art.25, comma 1, lettera d)

b) *in sede straordinaria:*

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione (art. 25, comma1, lettera h)
- delibera modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto (art. 25, comma 1, lettera f)
- delibera sul trasferimento della sede dell'associazione;
- delibera sull'espulsione dei soci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza (art.25, comma 1, lettera i)

### Art. 21 – Organo di amministrazione (art.26 comma 1 D. Lgs. citato)

1. L'Organo di Amministrazione è composto da 5 membri eletti dall'assemblea degli associati.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri dell'organo mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea.
3. L'organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza degli amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.
4. L'organo di amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, anche per via elettronica, a cura del presidente almeno dieci giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza l'Organo di Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, anche per via elettronica.
6. Nella prima seduta, l'Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'associazione, il Vice Presidente ed il Segretario, a meno che questi non siano già stati nominati dall'assemblea.

### Art. 22 – Durata e funzioni

1. Gli Amministratori eletti durano in carica per un periodo di 4 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. L'Organo di Amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta la maggioranza dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'Organo di Amministrazione:
  - svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
  - predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
  - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
  - approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
  - sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
  - delibera l'ammissione dei nuovi soci;
  - provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative

Provinciale di Venezia  
19/05/2010

5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

6. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dalle OdV associate.

7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 23 – Il Presidente**

1. Il presidente dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

10 2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.

3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'Organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'Organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

5. In caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vice presidente.

#### **Art. 24 – Il Segretario**

1. L'associazione ha un segretario nominato dall'Organo di amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:

a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea;

b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro degli associati od aderenti;

20 c) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) è responsabile della corrispondenza dell'associazione;

e) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione.

2. Le mansioni di cui alla precedente lettera e) possono essere attribuite ad un altro membro dell'Organo di amministrazione (Tesoriere).

#### **Art. 25 – Collegio dei revisori dei conti (organo facoltativo)**

##### **Revisore dei conti o collegio dei revisori dei conti**

1. Il controllo contabile è esercitato da un revisore dei conti o collegio dei revisori eletti dall'assemblea anche tra non soci.

30 Nel secondo caso è costituito da tre componenti. Esso elegge nel suo seno il presidente.

2. Essi agiscono di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio, fatta per iscritto e firmata.

3. Il revisore o collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

4. Il revisore o collegio dei revisori può essere invitato a partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione senza diritto di voto.

5. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

#### **Titolo V – Il bilancio**

##### **Art. 25 – Bilancio consuntivo e preventivo**

40 1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'Organo di amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

3. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico-finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'Art. 4 comma 3 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'Art. 4.
6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

## **Titolo VI – Norme finali e transitorie**

10

### **Art. 26 – Regolamento interno**

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'organo di amministrazione e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto ai sensi dell'art. 25, comma 1) lettera g) del D. Lgs. citato.

### **Art. 27 – Denuncia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo**

1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il P.M. (Pubblico Ministero) possono agire ai sensi dell'art. 2409 del Codice civile, in quanto compatibile.
2. Ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea: se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'Ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, comma 2) del Codice Civile (Art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. citato).

20

### **Art. 28 – Scioglimento**

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

### **Art. 29 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del registro unico del Terzo settore, di cui all'art. 45), comma 1), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

### **Art. 30 – Estinzione dell'Ente**

30

1. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione e scioglimento dell'Ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al Presidente del Tribunale ove ha sede l'Ufficio del Registro unico nazionale presso il quale l'Ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell'Art. 11 e seg. delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.
2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del Tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'Ente dal Registro (Art. 49, commi 1 e 2 del D. Lgs. citato).

### **Art. 31 – Rinvio**

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

40

Pordenone, li 22/05/2021



**ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO**  
**IL 08 GIU 2021 AL N. 768**  
(art. 16 D.P.R. 131/84)

**IL FUNZIONARIO (\*)**  
**Carmela Tognolini**